

Un ricordo di Mattia Persiani

di Adalberto Perulli

Ordinario di Diritto del lavoro
Università Ca' Foscari di Venezia

La mia conoscenza del Prof. Mattia Persiani come persona fisica è di gran lunga inferiore a quella della sua persona giuridica: se infatti gli incontri non sono stati molti, la Sua opera scientifica ha accompagnato la mia vita di studioso, a partire da *Contratto di lavoro e organizzazione*, la grande monografia del 1966 che rimane una pietra miliare nella costruzione del diritto del lavoro post-costituzionale.

In quel libro, su cui si sono formate generazioni di studiosi, possiamo trovare il senso profondo del diritto del lavoro, che risiede nella dinamica tra il contratto di lavoro subordinato e l'organizzazione dell'impresa, e, al contempo, la grande rimozione che il sistema giuridico realizza nel momento in cui priva l'organizzazione del lavoro di una precisa rilevanza normativa. Il Prof. Persiani ha contribuito in modo decisivo a chiarire questa apparente contraddizione, che si spiega ideologicamente con il rifiuto, comune alla maggior parte della dottrina di quegli anni, di aderire a screditate teorie di stampo istituzionalistico o comunitario. Ma l'oggetto di quel rimosso, quell'irriducibile ambiguità di un contratto che si confronta incessantemente con l'interesse al risultato di ciascun soggetto organizzato il quale, però, si rifrange, a sua volta, nell'interesse ad un risultato organizzativo più ampio, nasce con il diritto del lavoro e giunge sino ai nostri giorni, riproponendo, in contesti dematerializzati e "piattaformizzati", la questione irrisolta della natura del potere di chi detiene i mezzi di produzione.

Il Prof. Persiani sarà criticato (da sinistra) per avere con la sua costruzione teorizzato una dilatazione della sfera dell'obbligo lavorativo, nella misura in cui il prestatore sarà inadempiente «se non avrà fatto tutto quanto doveva affinché il datore di lavoro consegua tale risultato (finale), ed anche eseguito le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro»¹. Ma non è certo il Prof. Mattia Persiani il responsabile di questa eccedenza del potere rispetto alla logica del contratto; casomai è il diritto del lavoro nella sua funzione ca-

¹ M. Persiani, *Contratto di lavoro e organizzazione*, Cedam, Padova, 1966, p. 143.

pitalistica che consente di far retroagire il risultato in senso pregnante (il “risultato del risultato” o dell’intera organizzazione produttiva) nella sfera debitoria. È infatti nell’organizzazione dell’impresa che il concetto di organizzazione del lavoro trova concretezza, ed è nella “profonda relazione” che lega questi concetti che si può cogliere l’intersezione tra l’interesse creditorio e l’interesse organizzativo, giacché «il lavoratore è organizzato sia perché la sua attività è utile nella misura in cui è diretta, sia perché quell’attività è prestata nell’ambito di un’organizzazione»².

Il Prof. Persiani ha quindi messo nel bagaglio di ogni giuslavorista il *topos* contrattuale del potere di coordinamento del comportamento dovuto dal lavoratore tramite l’esercizio del potere direttivo in relazione alle esigenze organizzative³, ma non è riuscito fino in fondo a razionalizzare la *medietas* di quel potere, il suo essere sospeso tra gli effetti del contratto e la sua più ampia rilevanza come potere di gestione-organizzazione dell’impresa. Ma questo non è certo un Suo limite. L’arcano, l’elemento non chiarificato e sempre pulsante nel pensiero critico, è la rilevanza attribuita al profilo organizzativo dalla funzione del contratto di lavoro subordinato concepito come una fattispecie atta a determinare l’esistenza stessa dell’organizzazione, in quanto l’ordinamento fa «derivare da esso effetti che sono costitutivi di quest’ultima»⁴.

Contratto di lavoro e organizzazione rimarrà una fonte inesauribile di ispirazione che resiste al tempo, consegnandosi alla storia del diritto come una delle più acute riflessioni teoriche e dogmatiche nella nostra materia. Quando, pochi anni fa, scrissi una monografia che tentava di sistematizzare la complessa disciplina delle figure contrattuali collocate nel *continuum* tra subordinazione e autonomia, quel celebre testo del ’66 mi fu utilissimo per riprendere il filo del ragionamento sul potere direttivo nella necessaria distinzione, oggi imposta dall’art. 2 del d. lgs. 81/2015, con il potere di etero-organizzazione.

Ma il pensiero del Prof. Persiani aveva continuato a connotare la riflessione scientifica su tanti fronti, non ultimo quello delle collaborazioni coordinate e continuative, che credo rappresentasse per Lui un tema di particolare interesse. Il Prof. Persiani è stato infatti uno dei pochi giuristi del lavoro italiani che hanno proposto di costruire un *tertium genus* tra autonomia e subordinazione, e lo schema logico giuridico delle collaborazioni *ex art. 409, n. 3, c.p.c.*, rappresentava *naturaliter* il nucleo normativo più adatto per questa operazione. Quando il legislatore, con la legge n. 81 del 2017, decise di deconge-

² M. Persiani, *Riflessioni sulla giurisprudenza in tema di individuazione della fattispecie del lavoro subordinato*, in Studi in onore di F. Santoro-Passarelli, V, Jovene, Napoli, 1972, p. 39.

³ M. Persiani, *Contratto di lavoro e organizzazione*, cit. p. 272 ss.

⁴ M. Persiani, *Contratto di lavoro e organizzazione*, cit. p. 45.

stionare l'area normativa in cui si sovrappongono i poteri di direzione (art. 2094 c.c.), etero-organizzazione (art. 2, d. lgs. 81/2015) ed etero-coordinamento (art. 409 c.p.c.), chiarendo che le modalità di coordinamento sono stabilite di comune accordo tra le parti, il Prof. Persiani reagì con una sostanziale negazione del testo di legge. Secondo la lettera del nuovo art. 409, n. 3, c.p.c., infatti, il "potere di coordinamento", che il Prof. Persiani ha sempre affermato connotare la "fattispecie" delle collaborazioni coordinate e continuative, cambiava natura, diventando elemento di un accordo negoziale, con l'effetto di consentire una più razionale coesistenza tra lavoro etero-organizzato da una parte, e collaborazioni coordinate e continuative, dall'altra. Svaniva così, però, il substrato normativo che poteva giustificare la prospettiva del *tertium genus*, ricreandosi di fatto una nuova polarizzazione tra subordinazione (verso la quale si spingeva la "fattispecie" dell'art. 2) e autonomia (nell'alveo della quale si collocava, con maggiore rigore rispetto a prima, l'ambito sovra-tipico dell'art. 409, n. 3, c.p.c).

Scrivendo che il coordinamento «continua a costituire il carattere tipico dei rapporti di collaborazione», il Professore non spiegava in modo convincente quale sia la base giuridica per estendere il potere di "istruzione" alle collaborazioni di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., limitandosi ad osservare che si tratta di applicare una disposizione della legge «tenendo conto di ciò che il rapporto al quale si applica è espressamente equiparato ad altri rapporti già regolati dalla legge con la conseguenza che il contenuto del potere di coordinamento che lo caratterizza ben può essere individuato avendo riguardo al corrispondente potere di dettare istruzioni»⁵.

Ma per sostenere questa tesi, il prof. Persiani doveva affermare, non senza forzature interpretative, che la novella legislativa, laddove prevede che le modalità di coordinamento sono stabilite di comune accordo tra le parti, è «un non senso e, al tempo stesso una contraddizione», onde bisognerebbe obliterare l'interpretazione letterale della legge ed affidarsi esclusivamente all'*intentio legis* consistente, a Suo dire, nel superare le incertezze relative al significato dell'espressione *opera* coordinata contenuta nella disposizione del 1973.

Nella mia monografia mi permettevo di criticare questo *modus procedendi*: eravamo, quindi, su posizioni diverse, ma il Professore non mancò di scrivermi che aveva apprezzato «la sua capacità di formulare tentativi che aiutino a superare la perdurante inadeguatezza della legislazione vigente. Come sa, non sempre sono d'accordo sulle sue proposte, ma sappiamo tutti che l'evoluzione della cultura esige anche il confronto delle idee».

Ora che la sua vita terrena si è conclusa, ricordo con affetto gli scambi epi-

⁵ M. Persiani, *Ancora sul concetto di coordinamento*, in RIDL, 3, 2020, I, p. 344 ss.

stolari in occasione della pubblicazione su *Argomenti* di un mio saggio in materia di subordinazione e autonomia, scrivendomi che la prospettiva da me seguita era «suggestiva e maliziosa»: e alla mia domanda un po' preoccupata circa il significato di questi aggettivi (che possono avere anche una valenza negativa, nel senso di qualificare una rappresentazione suggestiva di una realtà che non è tale, e in ciò la malizia, il “trucco”), il Professore mi rispose citando il Devoto-Oli, per rassicurarmi sulla valenza positiva della parola “suggestiva”, che significa «*capace di suscitare una commossa partecipazione o di prospettare idee nuove vaghe ma attraenti*».

Come persona fisica il prof. Persiani manteneva la stessa impressione di grande autorevolezza che la Sua opera scientifica trasmette all'interlocutore, con l'aggiunta di un tratto umano davvero unico e con l'apertura, invero non presente negli scritti improntati ad un inflessibile rigore metodologico, alla Sua vasta cultura umanistica, oltre ad un *humor* sottile e penetrante.

Non so dire esattamente quando e dove accadde, ma un giorno, credo in un'occasione convegnistica, il prof. Persiani mi espresse il desiderio di tornare per un solo giorno a Ca' Foscari, dove aveva insegnato negli anni '70 e di cui serbava un ricordo vivo e affezionato. Naturalmente lo invitai per una lezione magistrale, e mentre lo attendevo al binario della stazione di Santa Lucia sentivo crescere l'emozione di intrattenere con lui un colloquio privato, personale, nell'Università che lo aveva accolto per quasi un decennio e presso la quale aveva assunto la Direzione del Dipartimento di Scienze Giuridiche (all'epoca *Seminario di diritto*); direzione che in seguito, a distanza di oltre un ventennio, mi fu attribuita.

Ma non appena iniziammo a conversare camminando lungo la fondamenta che portava al suo albergo, il Professore mi parlò della sua esperienza di Direttore e del piacere di vedere che un altro giuslavorista gli era succeduto: l'inquietudine si trasformò, così, in un sentimento di riconoscenza, perché avevo capito che in fondo, con quel gesto, il Professore era venuto a ricordarmi che siamo parte di una comunità scientifica e umana, e che le nostre vite accademiche, nelle rispettive grandezze, sono accomunate da un *idem sentire*, da *fil rouge*, da una simpatia che oltrepassa le differenze e annulla le distanze.

In altre occasioni ebbi il piacere di confrontarmi con Lui su questioni di grande portata, come l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla giurisprudenza, trovando sempre interesse ed accoglienza. Il Professore ospitò nella Rivista da Lui fondata un mio scritto sulla giurisprudenza predittiva, e non mancò, anche in quell'occasione, di insegnarmi qualcosa, per esempio sull'interpretazione che Lui riteneva corretta del brocardo *in claris non fit interpretatio*, secondo l'insegnamento ricevuto da Emilio Betti.

Nel saggio citavo l'aforisma “*habent sua sidera lites*”, qualificandolo di origine incerta: il Prof. Persiani mi suggerì allora di ricordare che si trattava

dell'aforisma usato dall'avv. Azzecagarbugli quando vuole dissuadere Renzo dall'intraprendere un giudizio nei confronti di Don Abbondio, il quale si rifiutava di celebrare il suo matrimonio con Lucia, suggerendomi altresì di tradurre quell'aforisma, nel senso che *«anche l'esito delle liti è condizionato dalle stelle»*; del resto, con lo stesso spirito, Don Ferrante, non credendo che la peste esiste, muore di peste *«prendendosi con le stelle come un eroe del Metastasio»*.

Il Prof. Persiani non è stato il mio Maestro, ma è stato un grande Maestro per tutti noi. Quando molti anni fa tenni la mia lezione al concorso nazionale a posti di professore associato, nell'aula di Palazzo Malvezzi presso l'Università di Bologna, il Professore, che non faceva parte della Commissione giudicatrice, si sedette in prima fila, assieme al Prof. Matteo Dell'Olio, a seguire con attenzione il mio discorso sui fondamenti costituzionali del diritto del lavoro.

Alla fine, quando andai a salutarlo e stupito per la Sua presenza gli chiesi come mai aveva perso del tempo ad ascoltare un giovane aspirante professore, mi guardò con lo sguardo un po' sornione e mi disse: *«c'è sempre qualcosa da imparare»*.

Riposi in pace, caro Professore.

Venezia, 8 Marzo 2026